

CASI OPERATIVI

Requisiti per l'utilizzo del c.d. sconto in fattura da parte delle cooperative

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio** del **Commercialista**

scopri di più >

Si chiede un parere in merito alla sussistenza del requisito del reddito per l'applicabilità del c.d. sconto in fattura su una pratica di c.d. superbonus per una cooperativa sociale di tipo A-Onlus cosiddetta "di diritto".

Premesso:

- che con riferimento agli interventi super sisma bonus e super eco bonus è stata presentata una pratica CILAS prima del 29 marzo 2024 su un immobile di proprietà della cooperativa, con requisiti rientranti nell'articolo 119, comma 10-bis, D.L. 34/2020;
- che tutti gli altri requisiti per la percorribilità del c.d. superbonus e dello sconto in fattura sono già stati verificati,

si richiede con espresso riferimento al requisito della sussistenza del reddito imponibile, che risulterebbe essere necessario per la percorribilità del bonus ai sensi di quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/E/2022, se:

- a) il c.d. sconto in fattura resta comunque percorribile, permanendo la situazione sopra descritta,
- b) il c.d. sconto in fattura non è percorribile in presenza di redditi esenti, ma qualora la cooperativa

decida per l'annualità 2023 e seguenti, di assoggettare a parziale tassazione (3%) gli utili d'esercizio ai sensi dell'articolo 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011 lo sconto in fattura risulta essere percorribile, anche in assenza di specifico interpello, ma a fronte di quanto indicato nella risposta a interpello n. 47/E/2022.

Si precisa che:



1. per la cooperativa il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del costo del lavoro di terzi e non soci (70,1% nel bilancio 2022, analogo per il bilancio 2023) e la cooperativa in tal senso risulta esente da imposta sui redditi di cui all'articolo 11, D.P.R. 601/1973;
2. l'immobile sul quale sono previsti gli interventi è inserito a bilancio fra gli immobilizzi materiali e considerato come immobile strumentale per l'attività della cooperativa e in tal senso non produttivo di redditi da fabbricato;
3. la cooperativa ha interessi attivi bancari e interessi da cedole a fronte della liquidità disponibile.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico